



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

-4043/16

8 sente  
(d.p.r. 642/1912)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: IRAP -  
opposizione a stato  
passivo - privilegio

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 15053/09  
Cron. 4043  
Rep.  
Ud. 15.1.2016

Dott. Aniello Nappi  
Dott. Rosa Maria Di Virgilio  
Dott. Magda Cristiano  
Dott. Francesco Antonio Genovese  
Dott. Massimo Ferro

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**EQUITALIA Marche s.p.a.**, agente della riscossione per la provincia, tra le altre, di Ancona, in persona del suo amm.del. l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Massimo Belelli, elett. dom. in Roma presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Morabito, via Benaco n.5, come da procura in calce all'atto

-ricorrente -

Contro

**Fallimento Ciavattini Giancarlo & c. s.n.c.**, nonché dei soci ill. resp. Ciavattini Giancarlo, Bigelli Paola e Bigelli Rosanna, in persona del curatore fallimentare p.t., rappr. e dif. dall'avv. Manola Micci del foro di Ancona, elett. dom. presso Antonia De Angelis, in Roma, via Portuense n.104, come da procura a margine dell'atto

- controricorrente -

per la cassazione del decreto Trib. Ancona 14.5.2009, cron. 2811 (R.G. 1485/08);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Immacolata Zeno che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

## II PROCESSO

Equitalia Marche s.p.a., agente per la riscossione dei tributi, impugna il decreto Trib. Ancona 14.5.2009, con cui, in conferma del decreto reiettivo sul punto del competente giudice delegato nel fallimento Ciavattini Giancarlo & c. s.n.c., nonché dei soci illimitatamente responsabili Ciavattini Giancarlo, Bigelli Paola e Bigelli Rosanna, venne rigettata la sua opposizione ai sensi dell'art.98 l.fall., volta all'ammissione allo stato passivo ed in privilegio di quella procedura del credito (già insinuato per complessivi 252.262,19 euro e tra gli altri) riferito all'IRAP dovuto dalla fallita.

Il mancato riconoscimento del privilegio, richiesto *ex art.2752 cod.civ.*, fu motivato dal tribunale per l'implicito mancato collegamento di rinvio della norma civilistica all'IRAP stessa, già nel co.1 della disposizione del cit. art. cod.civ. e la non corrispondente base imponibile, trattandosi non di imposta sul reddito bensì a carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto da un'attività economica autonomamente organizzata, in non perfetta continuità con la redditività positiva, ben potendo essa applicarsi anche in difetto di un utile dell'attività medesima ovvero altresì nel caso di perdita. Il decreto ha poi negato che l'innovativa previsione di cui all'art.39 del d.l. 159/2007 potesse disporre anche per le situazioni pregresse, escludendo ogni continuità normativa con la soppressa ILOR e peraltro, in esordio, dando atto che la curatela aveva ammesso di "*aver erroneamente eccepito la prescrizione del credito tributario per euro 12.002,93*", pari alla quota IRAP.

Il ricorso è affidato ad un motivo, cui resiste la curatela con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

## I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *motivo*, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2752 coc.civ., avendo l'IRAP sostituito l'ILOR ed essendo stata istituita con legge statale, a conferma della continuità fra le due imposte e dunque della spettanza anche a quella più recente del privilegio, avendo erroneamente negato il tribunale la natura di disposizione di interpretazione autentica dell'art.2752 cod.civ. all'art.39 del collegato alla legge finanziaria del 2008.

*Il motivo è fondato.* Con recenti pronunce, al cui principio di diritto si intende dare continuità, questa Corte ha invero statuito che il privilegio generale sui mobili, per

quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752, primo comma, cod. civ., che ha esteso il privilegio a tale credito, ad opera dell'art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, conv. con modif. nella legge 29 novembre 2007, n. 222, dovendosi ritenere la previsione del privilegio implicitamente inclusa in tale norma, in forza di una consentita interpretazione estensiva della stessa, come confermato dall'art. 23, comma 37, del d.l. del 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Né su tale interpretazione ha inciso la dichiarazione di incostituzionalità dell'ultimo periodo del comma citato (e del comma 40) ad opera della sentenza della Corte costituzionale del 4 luglio 2013, n. 170, i cui effetti devono ritenersi limitati all'ipotesi in cui le menzionate norme consentivano, in epoca successiva alla maturazione della preclusione endofallimentare, il riconoscimento della causa di prelazione anche ai crediti erariali già ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, e non si estendono ai casi in cui tale preclusione non si sia ancora verificata, per l'essere ancora in corso l'accertamento del passivo (Cass. 25932/2015; 15142/2015; 12050/2015; 26125/2013; conf. già a 11417/2012), come, nel caso di specie, in pendenza di opposizione allo stato passivo. E a sua volta Cass. 25242/2010 aveva chiarito, condivisibilmente, la spettanza di detta causa di prelazione alla stregua di un'interpretazione estensiva del testo originario dell'art. 2752 cod.civ., in quanto giustificata sia dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, sia dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e, sussistendo i requisiti di cui all'art. 384, co.2, u.parte, cod.proc.civ. (nella formula applicabile), in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il riconoscimento con il grado di privilegio generale mobiliare previsto dagli artt. 2752 co. 1 cod.civ. e 2778 n. 18 cod. civ. al *credito insinuato al passivo del Fallimento intimato* – per IRAP – dal ricorrente, il solo prospettato in questa sede.

In ragione della solo recente acquisizione di più univoci orientamenti giurisprudenziali quanto alle questioni oggetto di controversia, tenuto conto dell'epoca della domanda e delle decisioni assunte nel procedimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette il creditore al passivo del Fallimento Ciavattini Giancarlo & c. s.n.c., nonché dei soci ill. resp. Ciavattini Giancarlo, Bigelli Paola e Bigelli Rosanna in via privilegiata ai sensi di cui in motivazione, quanto al credito per IRAP; dichiara l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.

